



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 055 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Adozione del Piano Economico Finanziario 2022 redatto secondo il metodo tariffa rifiuti definito con deliberazione di ARERA 443/2019 e s.m ed approvazione tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022.
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisei** del mese **aprile** di alle ore **18:50** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, le, composta dai signori:

ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Adozione del piano economico finanziario 2022 redatto secondo il metodo tariffa rifiuti definito con deliberazione di ARERA 443/2019 e s.m. ed approvazione tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

Premesse.

Con deliberazione consiliare n. 11 di data 12.05.2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale regolamento è stato modificato nel 2020 con decreto del Commissario n. 77 del 16.07.2020 (adeguamento a normativa ARERA) e da ultimo con deliberazione consiliare n. 04 di data 15.03.2021.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.P. n. 20/2016 a far data dal 01.01.2020 è cessata la vigenza dell'art. 8 della L.P. n. 5/1998 in ragione del quale la Provincia Autonoma di Trento aveva definito un proprio modello tariffario con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 del 30.12.2005, da ultimo modificata con deliberazione n. 2249 del 15.12.2014.

Il modello tariffario di cui all'art. 15 comma 1 della L.P. 20/2016 non è mai stato approvato e di conseguenza da far data dal 01.01.2020 non trovano applicazione modelli tariffari provinciali.

Con il decreto del Ministero dell'ambiente di data 20.04.2017 sono stati approvati i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

In mancanza di un modello tariffario provinciale i comuni che intendono continuare ad applicare la versione "non tributaria" della TARI di cui all'art. 1 commi 667 e 668 della L. 143/2013 il riferimento normativo dal 01.01.2020 diventa il sopracitato D.M. 20.04.2017.

Le disposizioni normative nazionali sopra indicate sono costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" nonché dalla deliberazione 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018. La deliberazione 443/2019 in particolare precisa i criteri per la formulazione del Piano Economico Finanziario necessario per l'approvazione delle tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dispone che detto piano, prima della sua adozione e successiva trasmissione ad ARERA per l'approvazione, debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dd. 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – T.A.R.I. (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della T.A.R.I. (art. 1 comma 668).
- dalla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Con la già citata deliberazione n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. Il MTR ha disposto l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
 - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Inoltre con la summenzionata deliberazione n. 363/2021/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022 – 2025. In particolare all'art 4 "*Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale*" si prevede che:

- la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni;
- le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:
 - a) del tasso di inflazione programmata;
 - b) del miglioramento della produttività;
 - c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi

In rispetto a quanto previsto dalla delibera ARERA il Comune di San Michele all'Adige in sede di approvazione del Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.) periodo: 2022 - 2023 – 2024 ha adottato i coefficienti MTR-2 in base ai quali l'ente gestore ASIA ha predisposto il piano economico finanziario.

In data 31.03.2022 (nota acquisita al ns. prot. n. 3069) l'ente gestore ASIA ha trasmesso:

- la dichiarazione di veridicità

- la relazione di accompagnamento dell'Ente gestore
- la relazione di accompagnamento dell'Ente territorialmente competente
- il piano economico finanziario (PEF)
- il listino attività varie anno 2022.

Il Comune di Lavis, in qualità di ente capofila dei soci appartenenti all'Azienda per l'Igiene Ambientale, con nota in atti al n. 2998 dd. 29.03.2022 ha trasmesso la determina di validazione adottata dalla terna dei revisori dei conti incaricati.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario adottare il PEF relativo alla predisposizione delle tariffe rifiuti anno 2022.

Tutto ciò premesso.

Presa visione del piano economico finanziario (PEF) 2022 e relativi allegati (relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità) inoltrato dal soggetto gestore ASIA;

Rilevato come il Piano Economico Finanziario 2022 evidenzia i seguenti dati:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 230.389,00
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€ 198.237,00
Sommano	€ 428.626,00
PEF 2021 Costi variabili	€ 166.906,00
PEF 2021 Costi fissi	€ 174.190,00
PEF 2021 Totale	€ 341.096,00
Parametro per la determinazione del limite di crescita delle tariffe (MAX) Inserito nel Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.) periodo: 2022 - 2023 - 2024 (deliberazione di CC n. 4/2022)	5,32%
(341.096,00 x 5,3176%)	€ 18.138,12
Totale entrate 2022 applicabili nel rispetto del limite di crescita (= 341.096,00 + 18.138,12)	€ 359.234,12
PEF 2022 (Relazione di accompagnamento dell'Ente territorialmente competente)	
Riclassifica Costi variabili	€ 193.090,00
Riclassifica Costi fissi	€ 166.143,00
Totale dei costi anno 2021	€ 359.234,00

Accertato che l'aumento dei costi 2022 pari al 5,32% del 2022 è rispettoso del parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, come indicato nel D.U.P. 2022-2024 approvato con delibera consiliare n. 04 di data 16.03.2022.

Riguardo alle agevolazioni, riduzioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di adozione del piano finanziario la quantificazione annua, si fanno le seguenti considerazioni:

- si propone la conferma anche per l'anno 2022 della riduzione della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica. La riduzione è fissata secondo la seguente tabella:
 - € 17,00 1 Componente
 - € 32,00 2 Componenti
 - € 35,00 3 Componenti
 - € 39,00 4 Componenti
 - € 52,00 5 Componenti
 - € 61,00 6 Componenti
- si propone la conferma per le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato che superano la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, la riduzione della tariffa dovuta in misura al 40%.
- si propone la conferma della sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le persone, residenti nel Comune di San Michele all'Adige, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di tessili sanitari. La sostituzione viene confermata in litri 720 annui.

- si propone la conferma della sostituzione del comune al pagamento del 100% della tariffa dovuta per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purchè in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
- si conferma la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le persone che, per motivi sanitari debitamente certificati siano poste in quarantena, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata. La sostituzione viene fissata al 50% dei conferimenti eseguiti nel periodo di quarantena.

Considerato che l'insieme delle agevolazioni vengono stimate per un importo di € 10.000,00.

Preso atto di come, ai sensi dell'art. 6 della delibera di ARERA 443/2019, il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Considerato come sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 ai sensi del quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 34/2020, così come modificato a seguito della conversione in legge che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Acquisiti i seguenti pareri:

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Firmato digitalmente: la Responsabile dell’ufficio tributi – Sofia Roncador”

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher”

Visto il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

d e l i b e r a

1. Di adottare, per quanto esposto in premessa, il Piano Economico Finanziario 2022 redatto secondo il metodo tariffa rifiuti definito con deliberazioni di ARERA 443/2019 e 363/2021 con i seguenti allegati: dichiarazione di veridicità (Allegato sub A), relazione di accompagnamento dell’Ente gestore (allegato sub B) relazione di accompagnamento dell’Ente territorialmente competente (allegato sub C), piano economico finanziario (allegato sub D), che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto che il Piano Economico Finanziario risulta validato dalla terna di revisori incaricati, con la determina di validazione (Allegato sub E), che viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, le tariffe del servizio rifiuti per l’anno 2022, e con decorrenza 1° gennaio 2022, sulla base delle elaborazioni eseguite, distinti tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Utenze domestiche			
Utenza	Quota fissa € all’anno	Quota variabile € all’anno	Quota aggiuntiva € all’anno
Componenti 1	30,31400	0,00000	17,83580
Componenti 2	70,75750	0,00000	20,93250
Componenti 3	90,97930	0,00000	22,43470
Componenti 4	111,20120	0,00000	24,83260
Componenti 5	146,59860	0,00000	26,89640
Componenti 6 o più	171,90390	0,00000	27,54170
Non residenti – componenti 1	30,314	0,00000	20,14340
Non residenti – componenti 2	70,75750	0,00000	19,97460
Non residenti – componenti 3	90,97930	0,00000	25,79780
Non residenti – componenti 4	111,20120	0,00000	23,42030

Quota variabile utenze domestiche costo al litro € 0,14000, costo al Kg € 0,80460

Utenze non domestiche			
Categorie tariffa	Quota Fissa (€ al mq. all’anno)	Quota Variabile (€ al mq. all’anno)	Quota aggiuntiva (€ al mq. all’anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43030	0,00000	0,12920
Campeggi, distributori carburanti	0,90080	0,00000	0,27380
Stabilimenti balneari	0,00000	0,00000	0,00000
Esposizioni, autosaloni	0,40340	0,00000	0,12420
Alberghi ed Aziende di agriturismo con ristorante	1,43870	0,00000	0,43670
Alberghi ed Aziende di agriturismo senza ristorante	1,07570	0,00000	0,32540
Case di cura e riposo	0,00000	0,00000	0,00000
Uffici, agenzie, studi professionali	1,34460	0,00000	0,40790
Banche ed istituti di credito	0,73950	0,00000	0,22060
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	1,16980	0,00000	0,35330

ferramenta, e altri beni durevoli			
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,43870	0,00000	0,43720
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,96810	0,00000	0,29320
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,23700	0,00000	0,37510
Attività industriali con capannoni di produzione	0,57810	0,00000	0,00000
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,73950	0,00000	0,22360
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,50770	0,00000	1,97110
Bar, caffè, pasticceria	4,89430	0,00000	1,48170
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,36640	0,00000	0,71700
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,07060	0,00000	0,62560
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00000	0,00000	0,00000
Discoteche, night club	1,39830	0,00000	0,42530

Quota variabile utenze non domestiche costo al litro € 0,14000, costo al Kg € 0,80460

4. Di approvare i corrispettivi per i servizi extra tariffa offerti dall'Ente Gestore, di cui all'art. 22 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, come da tabella - Listino attività varie anno 2022, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub F).
5. Di fissare come segue l'agevolazione sulla parte fissa della tariffa per le utenze praticanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti (art 16 regolamento):

Categoria	Importo riduzione
Componenti 1	€ 17,00
Componenti 2	€ 32,00
Componenti 3	€ 35,00
Componenti 4	€ 39,00
Componenti 5	€ 52,00
Componenti 6 o più	€ 61,00
Non residenti – componenti 1	€ 17,00
Non residenti – componenti 2	€ 32,00
Non residenti – componenti 3	€ 35,00
Non residenti – componenti 4	€ 39,00

6. Di fissare in 720 litri di volume annuo la misura della sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 18 del regolamento comunale (utenze domestiche ove siano presenti persone che producono elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni).
7. Di prevedere, ai sensi del comma 1 lettera d) dell'art. 18 del regolamento comunale, la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le persone che, per motivi sanitari debitamente certificati siano poste in quarantena, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata. La sostituzione viene fissata al 50% dei conferimenti eseguiti nel periodo di quarantena.
8. Di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA.
9. Di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
11. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
12. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione Giunta comunale nr. 55 dd 26.04.2022

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **28.04.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.